

Donne-Agricoltura in istituti limitativi della parità di genere

di *Luciana Fulciniti*

1. Premessa. Le relazioni donne-agricoltura. - 2. L'apprendimento agronomico delle donne e la presenza in agricoltura. La persistenza di disuguaglianze di genere. - 3. Limitazioni di genere delle donne nella normativa sugli usi civici. - 4. La discriminazione delle donne nel *Maso chiuso*. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale. - 5. Proprietà collettiva delle Regole dell'Arco alpino e violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di genere. La posizione della Cassazione.

1. - Premessa. Le relazioni donne-agricoltura. L'agricoltura al femminile richiama le relazioni che si possono riassumere con le espressioni *donne e agricoltura* e *donne in agricoltura*. Alle due locuzioni possono attribuirsi concetti differenti.

La prima ha il significato di acculturamento alla pratica agricola, cioè di apprendimento scolastico (o di fatto per competenza acquisita con l'esercizio) della coltivazione dei campi e degli altri lavori campestri. Nell'accezione scolastica, l'interesse istituzionale all'istruzione agricola della donna, cioè alla conoscenza teorico-pratica delle tecniche di conduzione dei fondi, registra qualche intervento fin dallo Stato unitario, giungendo, nel tempo, all'istruzione statale della disciplina agronomica indirizzata al genere misto, determinando una presenza professionale della donna *in agricoltura*.

La seconda ha valore organico di ruoli della donna nell'agricoltura, cresciuti anche al venir meno, per la meccanizzazione del settore, della convinzione, diffusa in passato, della mancanza nel genere femminile dei requisiti fisici necessari alle fatiche della campagna. Sotto questa visuale, l'introduzione delle macchine, lasciandosi dietro l'arretratezza dei sistemi di coltivazione, ha anche favorito il salto della donna in agricoltura dallo *status* di contadina, rivestito nell'*habitat* rurale e funzionale all'autoconsumo, a ruoli organici dalla mano d'opera allo *status* d'imprenditrice agricola, professionalità femminile questa che si caratterizza, oggi, oltre che per la sostenibilità e l'innovazione introdotte nella produzione, anche per l'investimento in modelli aziendali ambientalistici e naturalistici come fattori di sviluppo economico (agriturismo, ecc.). Questo secondo aspetto è esaurientemente approfondito dalla disciplina agraristica la quale, nell'attualità, attinge alle fonti sulla parità di genere, considerando in particolare l'attenzione che l'Unione europea dedica al tema dell'eguaglianza tra uomini e donne applicata all'attività economica e imprenditoriale¹ nell'ambito della PAC (Politica agricola comunitaria)².

2. - L'apprendimento agronomico delle donne e la presenza in agricoltura. La persistenza di disuguaglianze di genere. Sul versante divulgativo istituzionale, sorvolando sulla situazione attuale (con scolarizzazione collaudata per entrambi i sessi, dagli istituti tecnici agrari alle facoltà universitarie di agraria), si vuole richiamare la situazione allo Stato unitario. L'apprendimento agronomico delle donne è argomento considerato già dalla normativa postunitaria, sebbene con marginale attenzione.

Certo, la mancanza di cultura campestre non è stata, storicamente, un *deficit* dell'agricoltura femminile ma piuttosto dell'agricoltura in generale. Una rivisitazione storica evidenzia, soprattutto in alcune aree della penisola quali il meridione sia prima che dopo la feudalità (normanna e dei secoli successivi), come le cognizioni agrarie nei ceti bassi fossero mancanti dei rudimenti essenziali tanto da determinare un pessimo stato dell'economia locale, nonostante la grande estensione di terra fertile e il clima favorevole.

¹ In proposito P. BERTOLINI, *L'evoluzione della presenza femminile nell'agricoltura italiana ed i nuovi tratti dell'imprenditoria delle donne*, Dipartimento Economia Marco Biagi, *DEMB Working Paper Series*, 2014, n. 40; A. VIMERCATI, *La parità di genere nel quadro istituzionale e delle strategie occupazionali dell'unione europea. Quale rilievo per la questione agricola*, in I. CANFORA - V. LECCESE (a cura di), *Le donne in agricoltura Imprese femminili e lavoratrici nel quadro normativo italiano ed europeo*, Torino, 2023, 227.

² Non per nulla, la PAC 2023-2027 invita gli Stati membri ad impegnarsi per favorire il ruolo delle donne in agricoltura che, evidentemente, non è ancora a livelli soddisfacenti.

Come documenta la storiografia, l'alfabetizzazione delle classi rurali³ all'agricoltura è cominciata come compito prevalentemente svolto dalle istituzioni ecclesiastiche. L'agricoltura si sviluppava attorno ai monasteri (esemplare il ruolo dei monaci Basiliani e Benedettini con la nuova regola *ora et labora*) e, sovente, perfino i parroci, alla fine delle funzioni religiose domenicali e festivi, impartivano istruzioni campestri con la lettura di memorie.

Lo Stato unitario vanta qualche normativa che introduceva alla didattica agricola delle donne⁴. Un riferimento è il r.d. 26 gennaio 1882 che, erigendo in corpo morale l'orfanotrofio maschile e *femminile* e la casa di ricovero fondate in Marcianise dal fu canonico Novelli, ne approvava gli statuti e indicava nelle finalità perseguite dall'ente, quella di istruire fanciulli poveri *d'ambo i sessi*, nelle arti e mestieri e nell'*agricoltura*.

Più specifico è il r.d. 2 luglio 1922, n. 1023 che trasforma l'Istituto agrario femminile e di economia «Giuseppina Alfieri-Cavour», in Istituto consorziale autonomo riconosciuto Ente morale. Il riferimento didattico è collocato tra gli scopi dell'Istituto come finalità «*d'istruire le giovinette nei diversi rami dell'agricoltura che più si addicono all'indole della donna (...)*». Il disposto fissa anche l'oggetto dell'insegnamento agricolo femminile, indicandolo nella «*frutticoltura, orticoltura, giardinaggio e industrie casalinghe attinenti*» (art. 1)⁵. Traspare il sottinteso della mancanza di forza fisica del genere femminile.

All'indottrinamento agricolo non corrisponde tuttavia alcuna posizione di rilievo della donna nelle correlate organizzazioni. Un esempio è dato dalla *Cassa agricola piombinese*, istituita per il miglioramento dell'agricoltura e per l'assistenza alle industrie strettamente collegate nel territorio del già Principato di Piombino. Lo Stato unitario, con r.d. 3 gennaio 1875 ne approva il regolamento che contiene una disposizione (art. 56) per la quale «*(...) le donne non possono partecipare all'assemblea generale (...) che a mezzo dei rispettivi mariti*».

Il che, d'altro canto, è una proiezione della limitata capacità giuridica della donna secondo il codice civile del 1865 che la sottoponeva alla potestà maritale e alla relativa autorizzazione agli atti. La donna non poteva alienare i suoi beni, accendere ipoteche e stipulare negozi giuridici, non poteva neanche intervenire come testimone negli atti pubblici e privati.

Né la posizione è migliorata con la l. 9 dicembre 1877, n. 4167 la quale dispone che sono abrogate le disposizioni che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. Tant'è, restando sulla *Cassa agricola piombinese*, il r.d. 15 settembre 1882, disciplinando le modalità di voto per il mantenimento o la soppressione della cassa, ha disposto che votano «*le donne, in quanto occorra, con le condizioni dalla legge prescritte*».

Viene in mente l'aria verdiana del Rigoletto della donna «*muta d'accento e di pensier*».

³ In contrapposizione alla mancanza di istruzione delle classi rurali, la letteratura sul tema dell'agricoltura vanta opere e autori di pregio fin dall'antichità, a partire dal poema dell'VIII secolo a.C di ESIODO, *Le opere e i giorni*, Roma 2019, dove trattazione dell'agricoltura con consigli pratici per la coltivazione e finanche dei giorni favorevoli per lo svolgimento delle singole attività. Per l'illustrazione delle maggiori opere antiche, dove peraltro, viene valorizzata l'importanza teorico-pratica delle cognizioni agronomiche cfr. L. GIACCHÈ, *L'istruzione in agricoltura tra "sapere" e "saper fare"*, in *Riv. di storia dell'agricoltura*, 2012, 1, 179.

⁴ Lo Stato unitario, invece, fin al suo esordio si è interessato all'insegnamento agrario (riservato al genere maschile). Ciò rimane evidenziato dalle vicende normative che si sono susseguite nel tempo prendendo avvio dalla legge piemontese Casati del 1859, applicata in Italia dopo l'unità, in cui era considerata l'istruzione agraria. Da lì, si sono avvicendate riforme con la creazione di istituti tecnici agrari e scuole agrarie speciali sotto la competenza del Ministero dell'agricoltura. Con r.d. 8 settembre 1877, n. 4220, tali strutture didattiche transitarono alla competenza del Ministero della pubblica istruzione. Dalla riforma Gentile in poi, si sono susseguite una serie di normative, conducendo gradualmente all'assetto attuale. Per una panoramica riassuntiva, con puntuali riferimenti normativi, cfr. S. MARONI, *Fonti per la storia degli insegnamenti agrari conservate negli istituti statali di istruzione secondaria dell'Umbria*, in *Riv. di storia per l'agricoltura*, 2012, 1, 163.

⁵ All'inizio del 1900, sono state varate diverse normative sulle scuole professionali femminili che non menzionano, tra le finalità, l'apprendimento agricolo della donna, ma si esprimono con dizione generica. Ad esempio, il r.d. 8 marzo 1906 sulla scuola femminile professionale «Regina Margherita» in Napoli, reca che «*Essa ha per fine d'impartire alle giovinette, (...) gl'insegnamenti teorici e pratici, che sono indispensabili alla donna, sia pel buon governo della casa, sia per l'esercizio di arti e professioni, che meglio le si addicono*». Stessa dizione si legge nei decreti istitutivi di altre scuole professionali femminili dello stesso periodo.

Sul versante organico, le donne si sono mano a mano affermate presenze importanti dell'agricoltura postunitaria, senza basi didattiche istituzionali di supporto ma con la conoscenza basata sull'empirismo campestre e sul sapere contadino loro tramandato da padri e mariti. Il che le ha rese indispensabili all'agricoltura nelle aree rurali del Paese.

Gli avvenimenti bellici del primo Novecento hanno sancito l'idoneità culturale e muscolare della donna nelle attività agricole e la loro importanza, tanto da indurre le istituzioni a riconoscerla e favorirla con una politica premiale. È quanto emerge dal d.m. (Ministro per l'agricoltura) 1° giugno 1916 con il quale sono state istituite medaglie al merito agricolo, diplomi di benemerita ed altri premi, per le donne che nel 1916, in sostituzione dei mariti chiamati alle armi, si siano distinte nei lavori agricoli necessari all'approvvigionamento del Paese.

Le donne, con la loro conoscenza dell'attività agricola comunque acquisita, sia di fatto che attraverso l'istruzione statale specializzata, hanno conquistato un ruolo nella moderna agricoltura, sebbene, nell'attualità si verifichino ancora situazioni di disuguaglianza con gli uomini.

Infatti, l'ordinamento contempla istituti da cui esse sono estromesse, ledendo il principio della parità di genere.

Le considerazioni che seguono si soffermano su queste fattispecie. In qualcuno di questi istituti, solo da poco la donna ha guadagnato la parità con l'uomo che fino a poco tempo addietro non aveva. In qualche altro, la parità con il genere maschile è ancora negata.

Ciò è avvenuto e avviene in funzione delle peculiarità di queste figure organizzative che si reggono su antichi statuti e consuetudini espressione di autonomia riconosciuta dall'ordinamento generale.

La disuguaglianza qui appare perciò connessa alla specificità culturale e tradizionale delle figure di riferimento, ad alcune delle quali, la legge riconosce la natura di ordinamento giuridico.

In ogni caso, emerge una lesione o comunque una limitazione dei diritti costituzionali di eguaglianza.

3. - Limitazioni di genere delle donne nella normativa sugli usi civici. Il ruolo delle donne in agricoltura trova concreta, tuttavia contraddittoria considerazione, in una disposizione del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 che approva il regolamento per l'esecuzione della l. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno⁶.

La legge n. 1766/1927 (tuttora vigente pur desueta in alcuni aspetti) si proponeva la sistemazione delle terre di demanio *ex* feudale e di demanio universale delle popolazioni locali. La normativa ha previsto l'istituto della quotizzazione realizzato attraverso la liquidazione degli usi civici sulle c.d. terre private gravate dagli usi (*ex* demani feudali) da farsi incorporando (criterio privilegiato) una porzione del fondo gravato da assegnare al Comune nel cui territorio il fondo stesso si trovasse (art. 5). Le terre provenienti dalla liquidazione (della legge del '27 o di leggi precedenti) confluiscono, facendone massa, con gli altri terreni posseduti, a titolo di demanio civico o universale, da Comuni, frazioni di Comuni, università, e altre associazioni agrarie, sui quali si esercitano usi civici, e saranno distinti in due categorie: *a*) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; *b*) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (art. 11).

Per i terreni utilizzabili per la coltura agraria, la legge ha disposto che fossero ripartiti (quotizzati) fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione con preferenza per i meno abbienti (art. 13). Il regolamento n. 332/1928, disciplina nel dettaglio i criteri per l'assegnazione formale della quota agli aventi diritto considerando tali i *capi di famiglia* e tra questi figura la donna.

Ai sensi dell'art. 51, sono considerati capi famiglia: *a*) il coniugato o il vedovo con o senza prole; *b*) la vedova con prole; *c*) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela; *d*) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia; *e*) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

⁶ Per una visione generale della materia degli usi civici cfr. L. FULCINITI, *I beni d'uso civico*, Padova 2000; F. MARINELLI, *Gli usi civici*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, Milano 2022.

La donna in agricoltura considerata idonea come assegnataria di quota dalla normativa sugli usi civici è dunque solo la vedova con prole.

L'apparente valorizzazione della vedova, quale donna, non ha quindi substrato o finalità paritari di genere, né riconosce l'attitudine e la capacità agricola della donna. La disposizione appare per quello che è, cioè una necessità per il sostentamento della prole orfana di padre e non il riconoscimento (anche) di una capacità lavorativa propria del genere femminile che certamente non le conferisce la prole.

Nella sostanza, l'istituto della quotizzazione discrimina la donna rispetto all'uomo. Tant'è che mentre il vedovo-maschio è considerato assegnatario di quota anche senza prole [art. 51, lett. a)], la vedova-donna lo è solo se ha prole.

La quotizzazione è un istituto chiave della legge molto applicata in passato, mentre negli ultimi decenni, le istituzioni competenti l'hanno sospesa. Nessuna abrogazione delle relative norme è mai intervenuta, sicché la sua disciplina rimane quella a regime ancorata a criteri oramai obsoleti.

In questo contesto va evidenziata una disposizione contenuta nell'art. 3, comma 8, legge n. 168/2017⁷, la quale reca che «*Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia*».

La portata della disposizione rispetto al vocabolo «*assegnazione*» non è di facile interpretazione. Se, cioè, sottintenda il rinvio obbligato alla quotizzazione di cui amplia solo la platea degli assegnatari di quota (ricomprendendo – si suppone – le giovani agricoltrici) o se si tratti di un'abrogazione tacita dell'istituto.

4. - La discriminazione delle donne nel Maso chiuso. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Un istituto vivo⁸ nell'ordinamento giuridico italiano, che per lungo tempo ha escluso la donna in agricoltura, è il *Maso chiuso*⁹.

Il maso è un'antica proprietà di origine medievale tipica del Tirolo, tramandatasi all'attualità ma rinverdata dall'ultima legge provinciale. Per considerazione normativa, il maso chiuso è il complesso d'immobili e di diritti connessi iscritto nella sezione apposita del libro fondiario. Esso, di norma, deve comprendere una casa di abitazione con annessi rustici e deve produrre un reddito medio annuo sufficiente all'adeguato mantenimento di almeno quattro persone. La sua funzione è quella di costituire il sostentamento del nucleo familiare.

Contrariamente ad una recente dottrina che assimila il maso chiuso alla categoria cosiddetta degli assetti fondiari collettivi (usi civici; regole dell'arco alpino; ecc.) accomunandolo alla disciplina della l. 20 novembre 2017, n. 168 quale proprietà di una determinata collettività¹⁰, a mio avviso, l'istituto ne è estraneo.

La sua origine medievale non revoca in dubbio che trattasi di un'azienda agricola familiare e a questa funzionale. L'istituto ha una sua individualità fuori dalla legge n. 168/2017 tant'è vero che il maso chiuso non è in essa richiamato, non figurando né nell'elencazione dell'art. 3 né tra le figure di domini collettivi elencati alla lett. e) dello stesso articolo dove si richiamano le terre collettive appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo e le altre terre collettive con gli estremi identificativi delle pertinenti normative. Il maso è legato in senso stretto alla composizione familiare e delle persone che compongono la famiglia ed è retto anche da norme del codice civile.

La sola analogia tra il maso chiuso e i domini collettivi attiene alla funzione svolta assolvendo, entrambi, alla conservazione del patrimonio delle rispettive figure (qui fondi agricoli ed edifici pertinenziali) per

⁷ Recante *Norme in materia di domini collettivi*.

⁸ La vitalità dell'istituto è testimoniata dal numero di masi esistenti che, secondo statistiche, superano le diecimila unità. Il maso rappresenta una realtà concreta di coltivazione dei terreni, pulizia dei torrenti e quindi tutela dal rischio idrogeologico. Non secondarie le utilizzazioni ambientali quali la diffusione dell'agriturismo.

⁹ Per l'istituto del maso chiuso si rinvia, per la bibliografia classica, a C. FRASSOLDATI, *Maso chiuso*, in *Nuoviss. Dig. it.*, X, Torino, 1964, 292; G. GABRIELLI, *Maso chiuso*, in *Dig. disc. priv.*, XI, Torino 1994, 205. Più recente, D. GRANARA (a cura di), *L'ordinamento dei masi chiusi tra tradizione giuridica e prospettive economiche*, Torino 2025.

¹⁰ Così F. MARINELLI, *Il maso chiuso tra tradizione e modernità*, in *Giur. cost.*, 2012, 1, 120.

evitarne lo smembramento e a tal fine vige l'indivisibilità del maso in sede successoria.

Gli effetti giuridici dell'istituto sono caratterizzati dall'impedimento di disporne (indisponibilità) da parte dell'assuntore dovendo, il maso, restare funzionale al nucleo familiare. Così, esso non può essere frazionato per disporre di pezzi autonomamente.

In particolare, essendo il maso indivisibile, deve restare nel patrimonio di un unico erede, perciò è escluso dalla comunione ereditaria. Il bene non entra nella massa ereditaria ma al suo posto subentra il controvalore monetario. Il maso, in senso materiale, è perciò assegnato ad un solo assuntore sia nella successione legittima sia nella testamentaria. L'istituto ha, pertanto, diretta incidenza sulle regole della successione, sovvertendo i principi del codice civile.

Peculiarità rilevante del maso chiuso è quella che, fino a poco tempo addietro, fosse disconosciuta, a fini successori, la parità tra i sessi, poiché la conduzione del maso poteva essere intestata solo alla linea maschile, quindi, il diritto di ereditare il maso era riconosciuto soltanto al maschio. Tra le ragioni di tale scelta è normalmente indicato il fatto concreto che l'attività agricola richiedesse uno sforzo fisico non adatto alla donna.

In questi termini, l'esclusione del genere femminile ha registrato, in dottrina, posizioni discordi tra tesi adesive¹¹ a difesa del connotato fisico e tesi critiche a difesa dei principi giuridici¹².

L'istituto ha attraversato vicende normative anteriori e posteriori all'ordinamento costituzionale, mentre la disciplina attuale passa attraverso la l. 26 febbraio 1948, n. 5¹³ che, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, approva lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige affidandone la normazione alla Provincia autonoma di Bolzano. In attuazione, il maso chiuso è disciplinato oggi dalla legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (legge sui Masi chiusi) che rappresenta la svolta verso la parità di genere, rivedendo in particolare la disciplina successoria, così connotando (per questo e per altro) la normativa come sensibile ai cambiamenti sociali¹⁴.

La legge ha infatti eliminato il criterio del sesso introducendo altre preferenze quali l'aver vissuto nel maso, l'essersi dedicato alla sua coltivazione e gestione e il possedere un diploma in discipline agrarie secondo l'ordine di preferenza disposto dall'art. 14 che fissa anche l'ordine di successione. La donna, pertanto, non è più discriminata potendo essere intestataria ed erede della proprietà del maso chiuso al pari dell'uomo.

Benché l'equiparazione di genere sia dovuta alla legge provinciale n. 17/2001, nel processo evolutivo un ruolo significativo ha svolto la Corte costituzionale superando la sua posizione che aveva avallato, in passato, la discriminazione. Essa, infatti, aveva fatto salva la disciplina (pur scrutinata sotto altri aspetti) ritenendola conforme sia ai principi di ordine pubblico sia alla Costituzione, giustificando la pronuncia con la potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto Trentino-Alto Adige alla Provincia di Bolzano.

A riaffermazione della parità di genere, stante comunque la legge n. 17/2001, la Corte costituzionale ha avuto occasione di ritornare sulla questione conoscendo di un caso transitorio la cui successione si era aperta prima dell'approvazione della legge *de qua*. Oggetto del giudizio di costituzionalità è stato l'art. 5 l.p. 25 luglio 1978, n. 33 (abrogato dalla legge n. 17/2001) nel punto in cui prescriveva che «Tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine». Il contrasto si palesava con l'art. 3, comma 1, della Costituzione portatore del principio di pari dignità sociale e di eguaglianza dei cittadini.

¹¹ Cfr. A. TRABUCCHI, *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in *Giur. it.*, 1954, 177.

¹² Così, E. ROMAGNOLI, *Aspetti dell'unità aziendale in agricoltura*, Milano, 1952.

¹³ Modificata dall'art. 8, n. 8, d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, recante *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*.

¹⁴ N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per una riviviscenza dell'istituto*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 86; S. MAYER, *L'istituto del «maso chiuso» nella Provincia di Bolzano*, in *Studium iuris*, 2002, 1547.

Viene emessa la sentenza 14 luglio 2017, n. 193¹⁵ che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, nella scelta dell'assuntore del maso, viene data la preferenza alla linea maschile. Rispetto alla pronuncia discriminante degli anni Cinquanta, la Corte esprime ora che quel convincimento «non può essere oggi condiviso alla luce del principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale (...)».

Più di recente, la Corte costituzionale è intervenuta sulla seconda parte della norma sopra citata e, precisamente, sull'inciso per il quale «(...) Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano» con evidente privilegio del *maggiorascato*. Con la sentenza 9 febbraio 2021, n. 15¹⁶, la Corte compie un *overruling* rispetto alla precedente posizione con convincente argomentazione. Nell'occasione, essa valuta nuovamente l'anacronismo del divieto di genere considerando che «la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga all'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (...) e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali, quale la parità tra uomo e donna»¹⁷.

Scompare, così, dall'ordinamento del maso chiuso, un *vulnus* alla parità di genere e la donna acquista, dopo tempo secolare, il diritto di essere assuntrice proprietaria del maso chiuso laddove i nuovi criteri di preferenza prescritti dalla legge n. 17/2001 (conduzione del maso; residenza nel maso; diploma agraristico) integrano la valorizzazione neutra del suo ruolo che resta individuato non per il sesso ma per il possesso dei requisiti più adeguati per la conduzione personale del maso chiuso.

Come dire, per le sue capacità gestionali.

5. - Proprietà collettiva delle Regole dell'Arco alpino e violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di genere.

La posizione della Cassazione. Una dimensione dove la parità di genere fatica ad imporsi, per la resistenza degli interessati a strenua difesa delle consuetudini, riguarda le proprietà collettive in senso stretto, cioè gli organismi richiamati dalla legge n. 168/2017 sui domini collettivi¹⁸ con i riferimenti normativi riportati dall'art. 3, comma 1, lett. e) quali «e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Il modello istituzionale è quello delle comunioni familiari disciplinate da composita normativa (legge n. 991/1952, art. 34; delle Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, di quelle del Comelico, delle società di antichi originari della Lombardia e delle servitù della Val Canale – legge n. 1102/1971, art. 10 –, oltre che dalle leggi regionali del Veneto¹⁹). In senso figurato, a questi istituti fa capo, quale proprietà collettiva, un patrimonio antico (boschi e pascoli) trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse²⁰. Tanto, espressamente, dispone l'art. 11, legge n. 1102/1971 che consente la libera contrattazione solo per i beni acquistati dalla comunione familiare dopo il 1952.

Ai sensi dell'art. 10 della predetta legge, per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali «appresi per laudo»²¹, le comunioni familiari montane sono disciplinate dai rispettivi

¹⁵ In www.corte costituzionale.it. Per l'annotazione cfr. M.V. MACCARI, *Il maso chiuso e il principio di parità tra i sessi*, in *Giur. cost.*, 2017, 5, 2090.

¹⁶ In www.corte costituzionale.it.

¹⁷ La sentenza della Corte costituzionale n. 15/2021 è richiamata, come utile esempio, dalla recente sentenza della Cassazione 31 gennaio 2025, n. 2295 con la quale la corte ha dichiarato illegittima la discriminazione di genere nelle Regole (v. infra, § 5).

¹⁸ In argomento, L. FULCINITI, *I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi*, in *Dir. agroal.*, 2018, 3, 547; A. GERMANÒ, *I domini collettivi*, *ivi*, 2018, 1, 83.

¹⁹ Sulle comunioni familiari montane cfr. in generale, E. ROMAGNOLI - C. TREBESCHI, *Comunioni familiari montane*, Paideia, 1975; E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari e regole dell'arco alpino*, in *Riv. dir. agr.*, 1971, 2, 156; A. GERMANÒ, *Le comunità familiari montane come formazioni sociali*, in AA.VV., *Comunioni familiari montane*, Brescia, 1992, 75.

²⁰ Cfr. E. TOMASELLA, *La destinazione agro-silvo-pastorale dei beni regolieri*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 2, 85.

²¹ Sui domini collettivi appresi per laudo, V. CERULLI IRELLI, *Apprendere "per laudo". Saggio sulla proprietà collettiva*, in *Quaderni Fiorentini*, Milano, 2016.

statuti e consuetudini. L'apprensione «*per laudo*» rivela l'origine dell'imputazione di questi patrimoni che si riferisce all'apprensione originaria, cioè all'atto di individuazione e confinazione fondiaria dei patrimoni, quindi, plasticamente «*laudati*», ovvero approvati (secondo l'etimo del vocabolo) dagli occupatori. Da questa apprensione originaria, di ovvia natura pubblicistica²², discende la trasmissibilità agli attuali consorti discendenti dagli antichi originari (i primi acquirenti) per criterio del cognome, che viene regolamentata in base ad atti di autonomia della comunione familiare quali appunto i laudi, gli statuti e la consuetudine.

Tra questi patrimoni, fra i più noti vi sono le Regole ampezzane e quelle del Comelico. Partecipano alle Regole, quindi alla fruizione e godimento del patrimonio, le famiglie appartenenti alla stessa Regola individuati dalla qualifica di regoliere che, di norma, spetta al maschio portante il cognome degli antichi originari.

La posizione della donna, all'interno della Regola, è limitata dal suo genere. La donna gode di diritti di fruizione (legnatico, rifabbrico, ecc.) riconosciuti alla famiglia in quanto tale ma non di rappresentanza, onere che compete al maschio.

In alcuni laudi emerge una posizione della donna più partecipativa all'amministrazione perché le si riconosce un ruolo nelle commissioni consultive e nel collegio dei sindaci. Nondimeno, essa non può assumere il ruolo di Consorte Regoliera²³.

Tra i laudi più avanzati rispetto alla condizione femminile, si può menzionare quello della Comunanza delle Regole d'Ampezzo²⁴ in cui figura un art. 7, rubricato «Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo» dove una disposizione recita che «*Sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere. In mancanza di discendenti di sesso maschile, all'atto della morte del Consorte Regoliere, vi sono iscritte le figlie chiamate "ereditarie" o "da roba"*».

Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti se sono coniugate con Consorti Regolieri o loro discendenti».

Si può rilevare che agli effetti, nulla è veramente sancito rispetto alla parità di genere e la posizione della donna quale *ereditaria* o *da roba* è solo un espediente suppletivo rispetto a quello del maschio, anzi una sorta di riaffermazione del principio maschilista.

Un percorso evolutivo di tutto interesse della questione è in atto per opera della giurisprudenza della Cassazione con la recente sentenza 31 gennaio 2025, n. 2295²⁵. Il caso ha riguardato la Regola di Casamazzagno del Comelico e il diritto di partecipazione riconosciuto alla famiglia regoliere e non già ai soli maschi adulti.

La sentenza è un'onda che travolge l'illegittimità delle norme statutarie lesive della parità di genere.

La Corte sostiene infatti che laudi, statuti e consuetudini (atti di autonomia/autonormazione delle regole) sono subordinati alla Costituzione e all'ordinamento giuridico e ne afferma la soggezione al sindacato della giurisdizione ordinaria. Che, infatti, esercita.

Nel merito, la Corte affronta il problema sotto due diversi aspetti: il genere in sé e la ripercussione sul genere del «cognome» degli antichi originari.

Superata la prima questione con la dichiarazione d'illegittimità per contrasto con la Costituzione (art. 3), la seconda assume connotati inediti. La Corte, infatti, censura le modifiche statutarie al laudo della Regola Comelicana di Casamazzagno in quanto in esso si affermava che «*Sono considerati Regolieri e quindi iscritti nell'elenco dei regolieri (...) i seguenti discendenti degli antichi originari: il coniugato o il vedovo con o senza prole che formi un proprio fuoco. La vedova di regoliere finché dura lo stato di vedovanza (...)*».

Ad avviso della Corte, la modifica incentrata sul cognome degli *antichi originari* è un espediente elusivo che

²² Così, V. CERULLI IRELLI, *Apprendere "per laudo". Saggio sulla proprietà collettiva*, cit., 27.

²³ Cfr. U. POTOTSCHING, *A proposito di maschi e femmine nell'ordinamento regoliere*, in *Le Regioni*, 1989, 5, 1649.

²⁴ La realtà delle regole Ampezzane e del Comelico è numerosa e varia anche nel contenuto dei rispettivi laudi rispetto alla posizione della donna, ferma restando, per quasi tutti, l'esclusione del pieno *status* di regoliere.

²⁵ In www.demanio.civico.it/giurisdizionisuperiorecassazione.

si risolve nell'attribuire preminenza, nella gestione della Regola, agli appartenenti del sesso maschile, laddove il principio di eguaglianza non tollera discriminazioni di genere²⁶. Nel contempo, ha valorizzato il concetto di «*fuoco di famiglia*» in sostituzione del cognome degli antichi originari a vantaggio di una visione non personalistica e non personale della gestione delle regole.

La Corte ha anche risolto l'eccezione difensiva secondo cui l'eliminazione del cognome degli antichi originari avrebbe potuto trasformare l'istituzione da «*proprietà collettiva chiusa a collettività "aperta"*», con l'ingresso di cognomi «*non regolieri*», superata con il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022²⁷ sul principio della trasmissibilità del cognome in linea materna.

Al netto di più approfondite riflessioni che la sentenza suscita (più appropriate in altra sede), la sentenza della Cassazione n. 2295/2025 è rimarchevole nel panorama dell'istituto regoliero, sebbene si registri riluttanza da parte dei soggetti non parti del giudizio, a seguirne il principio²⁸.

Lo stato dell'arte, in materia di discriminazione di genere nelle Regole, vede così la donna ancora esclusa dallo *status* di Regoliera.

²⁶ Il punto della sentenza è commentato da A. TREBESCHI, *Superior stabatt lupus: una rilevante pronuncia della Cassazione sui domini collettivi*, in www.amministrativisteneti/superior-stabatt-lupus.

²⁷ In www.corte costituzionale.it.

²⁸ La riluttanza a seguire la sentenza 31 gennaio 2025, n. 2295 è segnalata da APRODUC (Associazione per la tutela della proprietà collettiva e dei diritti di uso civico), *Storie regoliere. La posizione delle donne nelle regole*, in www.demaniocivico.it